

MISURE ANTI-COVID19 - AGGIORNAMENTI DEL 06/04/2021

Due importanti documenti sono stati sottoscritti martedì 6 aprile 2021 al tavolo tra Governo e parti sociali. Il primo è il **Protocollo nazionale per la vaccinazione dei dipendenti sul luogo di lavoro**; il secondo è il **Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro**, che aggiorna i precedenti accordi sulla Salute e Sicurezza anti-Covid del 14 marzo e del 24 aprile 2020.

Vaccinazioni nei luoghi di lavoro

Le aziende possono organizzare volontariamente **punti straordinari di vaccinazione** presso il proprio stabilimento, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria e in collaborazione con il Medico Competente e le Autorità Sanitarie Locali. **I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali**, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico dell'azienda, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali.

Le novità per la sicurezza anti-covid

Si confermano le misure già precedente emanate, dalle **mascherine** al **distanziamento** fino alla **sanificazione periodica**; si raccomanda «il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto» - ovvero il cosiddetto **Smart Working** – e che siano **limitati al massimo gli spostamenti all'interno** dei siti e **contingentato l'accesso agli spazi comuni**.

Al Punto 2 (**Ingresso in azienda**) viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro **solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico** effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Al punto 6 (**Dispositivi di protezione individuale**) viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, **è obbligatorio l'uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore**. Tale uso non è necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

Al punto 12 (**Sorveglianza sanitaria e medico competente**) viene rimarcata l'importanza della sorveglianza sanitaria, nonché sottolineato il ruolo del medico competente e della **collaborazione con l'Autorità sanitaria per l'identificazione degli eventuali “contatti stretti”** di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19. Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall'art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l'idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischio, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.